

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n° 25 – 2018

Poggio a Caiano, dicembre 2018

ULTIME FATTURE CARTACEE 31/12/2018 DA MANEGGIARE CON CURA E PRAGMATISMO

Posso generare fatture datate 31 dicembre 2018 e spedirle dopo San Silvestro senza doverle necessariamente emettere nella nuova modalità elettronica obbligatoria per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019? Questo uno dei quesiti più ricorrenti in questi giorni. La questione riguarda tanto il fornitore quanto (nel B2B) il suo cliente (può ancora accettare, a inizio 2019, l'arrivo delle suddette fatture analogiche?).

Il tema è stato affrontato in una delle *faq* pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate a fine novembre e il dubbio nasce dal presupposto che la fattura si considera emessa quando trasmessa. Presupposto (quello del riallineamento del concetto di emissione con quello di trasmissione) rafforzato dalle novità introdotte dall'articolo 11, D.L. 119/2018 convertito con L. 136/2018. Questo il testo della *faq* citata.

Faq pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate il 27 novembre 2018

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via email?

Risposta

*L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'articolo 1, comma 916, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata **emessa e trasmessa nel 2018** (la data è sicuramente un elemento qualificante) **in modalità cartacea** ed è stata **ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica**. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.*

L'Agenzia delle entrate, inutile illudersi, non arriverà mai ad ammettere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite (l'ipotesi è già stata esclusa nella circolare n. 13/E/2018, § 1.3); tuttavia, ha "strizzato" l'occholino ai contribuenti nella parte in cui ha precisato che "...se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 ... in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica". Tradotto in altri termini - a chiusura del 2018 - via libera a chi non si farà troppo prendere dall'idea di dover



documentare a tutti i costi la data di trasmissione, da una parte, e di ricezione, dall'altra. Nonostante la questione sia stata spesso percepita in modo restrittivo si ricorda, peraltro, che anche dal lato della detrazione la circolare n. 1/E/2018 dice (con toni non certo inquisitori) che l'arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell'articolo 25 (invero abrogata dal 24 ottobre 2018 ma ancora possibile), laddove la ricezione non risulti da pec o altri sistemi che attestino la ricezione (come dire: non tenere traccia che mi accontento delle date che desumo dalla protocollazione).

Nella maggior parte dei casi nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31 dicembre 2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data (cioè con detrazione per dicembre o il 4° trimestre 2018); nulla di improponibile nemmeno per la detrazione a gennaio del nuovo anno (liquidazione in scadenza il 16 febbraio 2019) di una fattura cartacea imbucata il 31 dicembre 2018 attraverso il "caro" vecchio ufficio postale (che da anni non timbra più il francobollo) e arrivata qualche giorno dopo, appunto nei primi giorni del 2019. In tal caso la detrazione slitta quindi a partire dal nuovo anno (è stato infatti inequivocabilmente chiarito che la detrazione può essere retro imputata al mese di effettuazione se la fattura arriva ed è annotata entro il 15 del mese successivo ma con l'eccezione dei documenti relativi all'anno precedente).

Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31 dicembre 2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione (*rectius*, emissione) ancorché – basta intendersi - il messaggio che l'Agenzia delle entrate lascia trasparire è che fornitore e cliente - se vogliono - possono "volersi bene".

Siccome non sono improbabili divergenze di opinioni e già si sono viste in questi giorni missive di clienti che "raccomandano" ai propri fornitori l'invio delle fatture cartacee entro il 31 dicembre 2018, pena il "paventato" rifiuto del pagamento delle stesse o l'avvio della (compromettente) procedura dell'autofattura denuncia telematica, per chi non riuscirà a procedere entro detta data, si possono suggerire i seguenti approcci:

- evitare l'utilizzo di strumenti tracciati (ad esempio la pec) per non mettere in "difficoltà" il cessionario/committente e (salvo concordare soluzioni più "amichevoli") recarsi al "caro" vecchio ufficio postale per la spedizione con busta e francobollo;
- utilizzo della modalità elettronica tramite SdI – se già attrezzati – ma preferibilmente solo laddove sia possibile fruire della disciplina della tempistica della fatturazione differita (presenza di ddt o altra idonea documentazione per i servizi); la trasmissione entro 10 giorni per la fatturazione immediata partirà infatti solo dal 1° luglio 2019 ancorché nella prima fase i lievi ritardi siano comunque coperti dalla prassi (circolare n. 13/E/2018).

Esempi fattura datata 31 dicembre 2018

| Consegna, spedizione/trasmisione, messa a disposizione | Modalità | Possesso cliente | Detrazione |
|---|---------------------------------------|------------------|------------|
| 31 dicembre 2018 | Mail, pec, consegna <i>brevi manu</i> | 31/12/2018 | 2018 |
| 31 dicembre 2018 | Ufficio postale (posta semplice) | 07/01/2019 | 2019 (*) |
| 7 gennaio 2019 (meglio se nei termini per fruire della differita)(**) | Elettronica XML | 07/01/2019 | 2019 |

(*) Mancando prova tracciata dell'arrivo, la fattura sarà detraibile nel 2018 se protocollata e annotata entro il 31 dicembre 2018 (circolare 1/E/2018)



(**) La copertura per i lievi ritardi è comunque garantita in una prima fase dalla circolare n. 13/E/2018 nel rispetto degli ordinari termini di versamento dell'Iva (ad esempio entro il 16 gennaio 2019 per dicembre 2018) e per il 1° semestre 2019 (fino al 30/09/2019 per i mensili) dall'articolo 10, D.L. 119/2018.

NOTE DI VARIAZIONE, SCARTI E RIEMISSIONE FATTURE

Note di accredito e addebito emesse dal fornitore

Anche le note di accredito e di addebito seguono i nuovi obblighi di fatturazione elettronica Xml: lo stabilisce il provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda che, per l'effetto dell'[articolo 21-bis](#), D.P.R. 633/1972, la nota di variazione ex articolo 26, D.P.R. 633/1972 (tipo documento TD04, TD05 o TD08) deve riportare anche i riferimenti della fattura originaria rettificata/variata. A tal riguardo si segnala la presenza di appositi campi previsti del tracciato laddove si usi il tracciato delle fatture semplificate (blocco <DatiFatturaRettificata>). Per quanto riguarda il trattamento dell'operazione non vi sono novità e sono pertanto valide le regole consuete dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972.

Note di addebito emesse dal cliente

Le note di addebito emesse dal cliente, invece, secondo quanto indicato nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate non vanno gestite tramite il Sdl. Tecnicamente (dal punto di vista fiscale) la precisazione non si discute giacché il cliente non può decidere di "rettificare" (con valenza Iva) l'operazione fatturata dal fornitore (l'articolo 26 non contempla infatti tale ipotesi). Nella pratica tuttavia le note di addebito emesse dai clienti sono frequenti ma riguardano operazioni irrilevanti ai fini Iva (fuori campo Iva o escluse articolo 15, comma 2), D.P.R. 633/1972 come nel caso di addebiti per risarcimento danni o penalità. In linea di principio tali documenti andrebbero quindi gestiti senza passare per l'Xml/Sdl tuttavia, come conferma una recente *faq* che riguarda operazioni non soggette a obbligo di fatturazione (il caso è quello della cessione di libri in regime monofasico), il Sdl accetta anche fatture/note di addebito Fci (natura N2).

Scarto e ri-emissione fatture

La fattura scartata dal Sdl si considera non emessa. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e la circolare n. 13/E/2018 consentono al contribuente di operare con la massima flessibilità. Entro 5 giorni dallo scarto sono altresì escluse sanzioni per tardività. Le soluzioni sono le seguenti:

| | |
|--------------|--|
| 1ª soluzione | Il contribuente non ha problemi di consequenzialità del protocollo (ad esempio non ha emesso nuove fatture) e pertanto può riutilizzare, per la nuova trasmissione della fattura corretta, gli stessi estremi (protocollo e data) di quella scartata (non emessa) |
| 2ª soluzione | Il contribuente non riesce (dal punto di vista informatico) a riutilizzare gli stessi estremi della fattura scartata; in tal caso nel registro delle fatture attive rimane l'annotazione dell'originaria fattura scartata (con il relativo numero e protocollo) e va annotata (come precisato dal provvedimento) una variazione a solo uso interno (con propria data, numero e protocollo) da non trasmettere però al Sdl (si ricorda che la fattura originaria in quanto scartata non è stata recapitata al cliente). Conseguenzialmente (meglio se effettuata nello stesso giorno in modo che storno e ri-emissione compensino i progressivi) la fattura corretta va trasmessa a mezzo Sdl con nuovo numero, protocollo e data sequenziali |



| | |
|--------------------------|--|
| 3 ^a soluzione | Un'ultima variante (per chi preferisce) è quella di procedere come nella soluzione 2 ma adottando, nella ri-emissione, numerazione e registrazione in un sezionale. Esempio: fattura 50 del 1° febbraio 2019 scartata, ad esempio, con notifica di scarto del 3 febbraio 2019; nuova emissione n. 50/R dell'8 febbraio 2019 |
|--------------------------|--|

CHIARIMENTI DAI FORUM FISCALI

Nel corso del mese di novembre l'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia stessa nella forma delle *faq* ([link](#)). Di seguito si offre una sintesi di quelle di maggiore interesse per le imprese.

| | |
|--|--|
| Indicazione in FE del numero e data dichiarazione d'intento ricevuta | Può essere utilizzato uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale". Se si utilizza una delle procedure dell'Agenzia delle entrate questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura" |
|--|--|

Si evidenzia che le specifiche "arricchite" formulate da Assosoftware suggeriscono invece l'utilizzo dei campi contenuti nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> e più nel dettaglio: <TipoDato> denominato "AswDichInt" ; <RiferimentoTesto> valorizzato con il protocollo della Dichiarazione intento, seguito da "/" e dall'anno dichiarazione; <RiferimentoNumero> valorizzato con il **progressivo** della Dichiarazione intento; <RiferimentoData> valorizzato con la data della Dichiarazione intento.

| | |
|--|---|
| Operazioni fuori campo (ad esempio regime monofasico editoria – articolo 74) | L'emissione della fattura non è obbligatoria. È tuttavia confermata la possibilità di emetterla utilizzando la natura "N2" |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Fattura emessa verso una partita Iva inesistente o cessata | Nel primo caso (partita Iva inesistente all'Anagrafe tributaria) la fattura viene scartata e quindi si considera non emessa. Nel secondo (partita Iva cessata) la fattura si considera correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Moduli polivalenti ricevute/fatture fiscali dal 2019 (ed esempio alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso privati) | Per effetto del D.P.R. 696/1996 l'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino può sempre essere sostituita dall'emissione della fattura; conseguentemente non è obbligatorio l'uso degli stampati fiscali ex D.M. 28 gennaio 1983. Nel caso di emissione della fattura questa dovrà avvenire invece esclusivamente in modalità elettronica (non potrà essere utilizzato in sostanza il bollettario polivalente). I predetti stampati fiscali potranno essere eventualmente utilizzati solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 |
|--|---|

Si ritiene utile osservare e aggiungere come il modulo polivalente ancorché, da una parte, non possa più essere utilizzato come fattura dal 2019 (che dovrà essere necessariamente elettronica), dall'altra, la ricevuta fiscale (purché integrata con i dati della controparte) potrà rappresentare idonea documentazione per



emettere fatturazione differita entro il 15 del mese successivo (si ricorda che detta possibilità è ammessa dal 2013 anche per le prestazioni di servizio).

| | |
|--|--|
| È obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture? | <p>In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972 – sia analogiche.</p> <p>Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E/2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39, D.P.R. 633/1972</p> |
|--|--|

Si osserva che la *faq* conferma l'interpretazione già fornita nello speciale di ottobre. In presenza di fatture elettroniche, in sostanza, non è più necessario adottare registri sezionali al fine di evitare l'obbligo di conservazione sostitutiva a norma anche delle fatture cartacee. La conservazione sostitutiva a norma è obbligatoria solo per le elettroniche.

| | |
|---|---|
| Fatture per passaggi interni contabilità separate | È confermato che vanno gestite in modalità elettronica tramite Sdl |
| Autofatture per omaggi o autoconsumi | È confermato che vanno gestite in modalità elettronica tramite Sdl |
| Acquisti in <i>reverse charge</i> | <p>È confermato che quelli intracomunitari (di beni e servizi) passano per l'esterometro (<i>idem</i> per le autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 per gli acquisti da extra UE).</p> <p>Per gli acquisti interni per i quali l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia delle entrate ha già chiarito con la circolare n. 13/E/2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al <i>file</i> della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore sia in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sdl e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione</p> |



Silvano Nieri

Commercialista, Ragioniere, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45 59016 Poggio a Caiano (PO)

www.studionieri.it

Si ritiene che le risposte ai 3 casi sopra indicati non siano sufficienti a spiegare come operare concretamente nella compilazione elettronica dei documenti. Si attendono al riguardo supplementi di spiegazioni da parte dell'Agenzia delle entrate. In merito al *reverse charge* per gli acquisti interni si noti che si parla di "una modalità alternativa". Non è ancora detto, quindi, che quanto indicato rappresenti l'unica soluzione praticabile (soluzione peraltro ingestibile dal punto di vista operativo poiché l'integrazione andrebbe effettuata al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della fattura e comunque con riferimento al mese di ricevimento). Si è in attesa, in sostanza, di una conferma circa la possibilità di applicare il *reverse charge* semplicemente attraverso le annotazioni da operare nei registri Iva (soluzione che – attraverso i sezionali – renderebbe meno problematica la gestione della citata tempistica).

Cordialità

Silvano Nieri

